

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - PATRIMONIO - FINALITA'

Art. 1

È istituita l'associazione denominata “Associazione Centro Aiuti Volontari” - A.C.A.V..

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), previsto dal Decreto legislativo 117 del 2017 (nel seguito indicato come “Codice del Terzo Settore”), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo “ETS” o l'indicazione di “Ente del Terzo settore” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi “Associazione Centro Aiuti Volontari – A.C.A.V. - ETS” oppure “Associazione Centro Aiuti Volontari – A.C.A.V. - Ente del Terzo settore”.

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di “Ente del Terzo settore” o l'acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2

L'Associazione ha sede in Trento.

Art. 3

L'Associazione è un organismo di ispirazione cristiana, apartitico, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.

L'Associazione opera nel settore di cui all'articolo 5, comma 1, lett.n), del Codice del Terzo Settore: “cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2104, n.125, e successive modificazioni”.

Essa si propone il perseguimento della solidarietà internazionale per uno sviluppo equo e compatibile nel mondo, raggiungendo un equilibrio fra le realtà sociali ricche e le realtà sociali povere.

Nel rispetto della legislazione vigente, in collaborazione con le popolazioni autoctone, in armonia con i programmi generali di sviluppo delle autorità locali e nel rispetto della salvaguardia dei valori propri delle popolazioni interessate, l'Associazione si propone in particolare di:

- a) favorire la realizzazione di iniziative e progetti di sviluppo nei Paesi del Terzo Mondo, attraverso il proprio contributo nell'elaborazione e nell'attuazione dei programmi anche con l'invio di esperti e di volontari, con particolare riguardo per i settori dell'agricoltura, dell'acqua potabile, dell'energia, dell'artigianato, delle infrastrutture, dei servizi sanitari e culturali, del turismo e della ricerca scientifica e tecnologica;
- b) promuovere iniziative atte a favorire la formazione professionale di giovani operatori locali, e ciò anche al fine di facilitare la loro diretta e graduale assunzione di responsabilità in tutti i settori della vita sociale ed economica nei Paesi di loro appartenenza. Per il conseguimento di tale finalità, l'Associazione, oltre che avvalersi dell'opera di volontari esperti da inviare nei Paesi in Via di Sviluppo, potrà anche assumere a proprio carico - nei limiti e compatibilmente con le disponibilità - l'onere finanziario derivante dalla frequenza a corsi di formazione professionale o per soggiorni di aggiornamento di giovani d'ambo i sessi, capaci e meritevoli, provenienti da detti Paesi;
- c) formare operatori preparati che si impegnino a prestare, anche come volontari, la loro opera in Paesi in Via di Sviluppo;
- d) operare come supporto e coordinamento dell'attività dei soci;
- e) collaborare, anche mediante l'intervento di propri esperti, con tutti coloro che, individualmente o associativamente, già operano per il perseguimento delle finalità dell'Associazione;
- f) sensibilizzare, mediante idonee iniziative, anche con l'edizione e la diffusione di un proprio periodico senza fini di lucro, l'opinione pubblica sui problemi dei Paesi in Via di Sviluppo, nello spirito dei principi di solidarietà tra i popoli, stabiliti dalle Nazioni Unite;

g) ricercare l'intervento finanziario tramite le Agenzie internazionali, il Ministero Affari esteri, l'Unione europea, gli enti locali istituzionali ed i privati per conseguire le iniziative di sviluppo programmate;

h) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 4

La durata dell'Associazione è fissata fino al 2050 e potrà essere prorogata.

Art. 5

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi ordinari e straordinari e da qualsiasi altra oblazione, erogazione e sussidio o contributo pubblico o privato che dovessero pervenire all'Associazione, nonché di ogni bene che comunque le pervenga. Il patrimonio dell'Associazione è, altresì, costituito da proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore, nonché da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme vigenti in materia.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art. 6

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro i successivi quattro mesi, dovrà essere convocata l'Assemblea per l'approvazione del bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo e visionato dall'Organo di controllo.

TITOLO II ASSOCIATI

Art. 7

Fanno parte dell'Associazione, in qualità di soci, con diritto di voto immediato a seguito dell'ammissione, persone fisiche, gruppi, associazioni od enti che presentano domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento;

L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Possono aderire all'Associazione, in qualità di sostenitori:

- a) coloro che, condividendo le finalità statutarie dell'Associazione, intendono prestare la loro opera e/o versano contributi finanziari o beni economici per la realizzazione delle finalità istituzionali;
- b) i volontari che hanno operato, operano o intendono operare nei Paesi in Via di Sviluppo;
- c) gli Enti, pubblici o privati, associazioni, gruppi e comitati, anche non riconosciuti, che condividono le finalità di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente

sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 8

Il socio ha diritto di esaminare i Libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Il socio ha il dovere di:

- a) versare la quota annuale associativa;
- b) collaborare attivamente con la propria opera e contributi - secondo le proprie possibilità - per il conseguimento delle finalità dell'Associazione;
- c) osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali.

La qualifica di socio si perde per morte, dimissioni, decadenza, esclusione.

Il socio che intende recedere dall'Associazione deve farne richiesta all'A.C.A.V..

Il recesso avrà effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se fatto almeno tre mesi prima, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

La decadenza consegue all'aver omesso il versamento della quota associativa per un biennio.

L'esclusione si applica nei confronti del socio che:

- a) provoca danni all'Associazione o fomenta dissidi tra i soci,
- b) tiene un comportamento non conforme pienamente alla natura ed allo scopo dell'Associazione;
- c) svolge attività contrarie alle finalità dell'Associazione.

La decadenza e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, da notificare all'interessato, che nel termine di 15 giorni può presentare

ricorso al Collegio dei probiviri di cui al successivo articolo 14.

Il socio che per qualunque causa abbia cessato di appartenere all'Associazione non può rivendicare alcun diritto sui contributi versati e sul patrimonio dell'Associazione.

Gli incarichi, le funzioni e le attività svolte dal socio in favore dell'Associazione sono gratuiti. Il rimborso di eventuali spese vive sostenute dal socio per l'assolvimento di incarichi ricevuti dall'Associazione, se richiesto e documentato, è liquidato dal Consiglio Direttivo, nei termini disposti all'atto del conferimento.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Art. 9

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. **l'Organo di controllo;**
5. Il Collegio dei Probiviri.

Dovrà inoltre essere istituito l'Organo di revisione nel caso l'Associazione superi, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti tre limiti: 1.100.000 euro di attivo dello stato patrimoniale, 2.200.000 euro di entrate, 12 dipendenti occupati in media durante l'esercizio sociale, o si verifichino le diverse condizioni che saranno eventualmente in futuro previste per legge per l'obbligatoria istituzione di tale organo.

Art. 10 - ASSEMBLEA

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, nonché su richiesta di almeno 1/10 dei soci o **dell'Organo di controllo.**

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del

bilancio, entro i termini di cui all'art. 6.

La convocazione è fatta a cura del Presidente mediante invio di lettera contenente l'Ordine del giorno, spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza. In essa può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Se non è diversamente stabilito nella lettera di convocazione, l'Assemblea ha luogo presso la Sede dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, da persona eletta dall'Assemblea nel suo seno.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario e da due Scrutatori, nominati dalla stessa; della seduta verrà redatto processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario, e dagli Scrutatori.

Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio non appartenente al Consiglio Direttivo, né **all'Organo di controllo**, né che sia dipendente dell'ACAV. Ogni socio non può rappresentare che un solo socio.

A) Assemblea ordinaria

Spetta, all'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio dell'Associazione;
- b) approvare i programmi operativi generali dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) eleggere **e revocare** i componenti del Consiglio Direttivo e fissarne il numero;
- d) eleggere **e revocare** i componenti dell'**Organo di controllo**;
- e) eleggere **e revocare** i componenti del Collegio dei probiviri;
- f) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;**
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;**
- h) deliberare sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;**
- i) adottare i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, proposti dal Consiglio Direttivo, **compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;**
- l) fissare la quota associativa annua;

m) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento - in proprio e per rappresentanza - di almeno la metà dei soci e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nelle elezioni alle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti, ed a parità di voti risulta eletto il più anziano di età; per dette elezioni, come per i casi riguardanti persone, le votazioni sono segrete, salvo diversa determinazione della Assemblea.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle riguardanti la loro responsabilità non hanno diritto di voto i componenti del Consiglio Direttivo e dell'**Organo di controllo.**

B) Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento - in proprio e per rappresentanza - di almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quinto di essi.

Le deliberazioni debbono essere prese col voto favorevole di almeno tre quarti dei votanti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori, per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) le modifiche statutarie;
- b) lo scioglimento, **la trasformazione, la fusione, o la scissione** dell'Associazione e la nomina dei liquidatori, determinandone i poteri;
- c) la devoluzione del patrimonio dell'Associazione, secondo quanto previsto al successivo art. 16.

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da 5 a 9 membri, eletti dall'Assemblea fra i soci; gli eletti devono accettare per iscritto l'incarico che ha durata triennale.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione ed il Vice Presidente. I componenti del Consiglio sono rieleggibili e nessun compenso è loro dovuto.

In caso di cessazione dalla carica di uno degli eletti, il Consiglio provvede a sostituire il componente cessato, chiedendone la convalida alla prima Assemblea.

Il Consigliere, assente ingiustificato per tre sedute consecutive, decade dall'incarico; la decadenza è deliberata dal Consiglio, che provvederà alla sostituzione secondo quanto previsto al comma precedente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza od impedimento dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Il Direttore o Coordinatore, se nominato, parteciperà, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo e funge da Segretario.

In mancanza del Direttore o Coordinatore il Consiglio nomina un Segretario, scegliendolo anche fra i soci.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) deliberare la convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria;
- b) predisporre i programmi operativi generali ed i regolamenti interni da sottoporre all'esame ed approvazione dell'Assemblea e curarne l'esecuzione;
- c) deliberare circa l'ammissione, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- d) ratificare i provvedimenti indifferibili ed urgenti adottati dal Presidente;
- e) deliberare in ordine alla eventuale nomina di un Direttore o Coordinatore a capo della struttura;
- f) deliberare in ordine ad assunzioni, promozioni, provvedimenti disciplinari e licenziamento di personale dipendente, nonché di personale da impiegare in progetti, determinandone retribuzione, compiti, poteri e responsabilità connessi al ruolo.
- g) attribuire procure, anche a terzi, per singoli atti o categorie di atti;
- h) deliberare in merito ad iniziative, progetti, programmi e contratti che abbiano per oggetto il perseguimento delle finalità dell'Associazione, secondo linee programmatiche generali stabilite dall'Assemblea;

- i) predisporre il progetto di bilancio da sottoporre al parere **all'Organo di controllo** ed all'approvazione dell'Assemblea;
- l) deliberare circa l'affidamento ad uno o più componenti di talune competenze e responsabilità di spettanza del Presidente nella gestione dei programmi dell'Associazione, secondo il regolamento di cui alla lettera b) del presente comma;
- m) deliberare in ordine all'ammissione di persone ed organismi particolarmente benemeriti quali soci onorari dell'A.C.A.V.;
- n) deliberare sull'adesione e sulla partecipazione alla costituzione di Enti Istituzionali ed Organismi nazionali, internazionali ed esteri;
- o) compiere tutti gli atti amministrativi che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla Assemblea e non rientrino nelle competenze del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ne ha la firma sociale. Spetta, tra l'altro, al Presidente:

- a) curare la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- b) riscuotere le somme erogate in favore dell'Associazione da parte della Pubblica Amministrazione, di Enti e di privati e rilasciarne quietanza liberatoria;
- c) verificare la validità della costituzione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) firmare, assieme al Segretario, i verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- e) firmare gli ordinativi di pagamento e la corrispondenza dell'Associazione, con possibilità di delega;
- f) adottare, in caso di indifferibilità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dello stesso alla sua prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le attribuzioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 13 – L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo esercita il controllo sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione.

Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili ed elegge al suo interno il Presidente.

L'Organo di controllo dovrà:

a) accertare la regolare tenuta della contabilità, incluse le relative scritture;

b) redigere una relazione al bilancio annuale;

c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio.

I componenti dell'Organo di controllo, inoltre, potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione o di controllo.

Art.14 - L'ORGANO DI REVISIONE

Il presente articolo trova applicazione esclusivamente nel caso in cui l'Organo di revisione sia istituito ai sensi del secondo comma dell'art. 9.

L'Organo di revisione è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'Organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L'Organo di revisione rimane in carica 3 (tre) ed è rieleggibile.

L'Organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'Organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'Organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'Organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 14 COLLEGIO PROBIVIRI

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, che al loro interno eleggeranno il proprio Presidente. Essi giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedure ed il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 15

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri; l'Assemblea delibererà inoltre sulla devoluzione del patrimonio residuo, **nel rispetto di quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.**

Art. 16

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si osserveranno **il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.**